

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 20 febbraio 2001.**

Angelici, Biondi, Bordon, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Gnaga, Iacobellis, Labate, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nardini, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Ricciotti, Rivera, Romano Carratelli, Savarese, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Stefani, Turco, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Acquarone, Angelici, Angelini, Biondi, Bordon, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Gambale, Gnaga, Iacobellis, Labate, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nardini, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Ricciotti, Rivera, Romano Carratelli, Savarese, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Tassone, Testa, Turco, Visco, Vita.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 19 febbraio 2001 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

SARACENI: « Disposizioni in materia di spese elettorali per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario » (7622).

Sarà stampata e distribuita.

**Modifica del titolo  
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 7517, d'iniziativa del deputato ARACU, ha assunto il seguente titolo: « Nuovo modello di finanziamento dello sport italiano » (7517).

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

FRATTA PASINI ed altri: « Modifica all'articolo 64 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore » (7485);

*II Commissione (Giustizia):*

PAROLI: « Modifica all'articolo 671 del codice penale in materia di decadenza dall'esercizio della potestà dei genitori » (7513) *Parere delle Commissioni I e XII;*

*III Commissione (Affari esteri):*

FRANCESCA IZZO ed altri: « Istituzione della Commissione per la protezione e la promozione dei diritti umani » (7543) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI e XII;*

*VI Commissione (Finanze):*

ARACU ed altri: « Nuovo modello di finanziamento dello sport italiano » (7517) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

MARTINAT ed altri: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge-quadro in materia di lavori pubblici) » (7425) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*XI Commissione (Lavoro):*

PEZZOLI: « Modifica all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di agevolazioni per le assunzioni di disabili » (7523) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII;*

ALBONI: « Modifica all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di agevolazioni per le assunzioni di disabili » (7524) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII;*

*XII Commissione (Affari sociali):*

IACOBELLIS: « Adeguamento degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati » (7535) *Parere delle Commissioni I e V.*

**Trasmissione  
dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 gennaio 2001, pervenuta alla Presidenza in data 19 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (doc. LXXXVII, n. 8).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione  
dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 19 febbraio 2001, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea ANEDDA ed altri n. 9/4979/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 marzo 2000, concernente l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

**Comunicazioni di nomine ministeriali.**

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 8 febbraio 2001, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina della dottoressa Cinzia ALBERTAZZI a componente del

consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese (Milano), in rappresentanza del settore imprenditoriale per l'importazione ed il commercio di combustibili alternativi.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 8 febbraio 2001, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Francesco DONATI a componente del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 19 febbraio 2001, pagina 5, prima colonna, trentaseiesima riga, il numero: 1918 è sostituito dal numero: 1988.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 19 febbraio 2001, pagina 8, prima colonna, ottava riga, deve leggersi: « (7449) » e non: « (7499) » come stampato.

**INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI****(Sezione 1 - Inquadramento nel ruolo di ricercatore di personale tecnico medico e odontoiatra)****A) Interpellanza e interrogazione:**

La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere — premesso che:

il comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 370/1999 recita testualmente: « Al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »;

la norma citata dispone, quindi, l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori del personale laureato medico di ruolo delle aree tecnico — scientifica e socio — sanitaria, così come nelle intenzioni dell'interpellante, presentatrice del citato comma alla legge n. 370/1999, approvato unanimemente dai gruppi politici in Commissione cultura, con il parere favorevole del Governo;

il 21 gennaio 2000, il rettore dell'università « La Sapienza » di Roma, nell'ambito dell'autonomia universitaria e nel rispetto del dettato legislativo in questione,

ha emanato i decreti di inquadramento del personale, di cui al riferito articolo 6 del decreto legislativo n. 502/1992 che svolge funzioni assistenziali, nel ruolo di ricercatori universitari;

il 23 dicembre 1999 il capo di gabinetto del Ministro dell'università, in risposta alla richiesta di interpretazione dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 4/1999 da parte della Crui, ha più volte fatto ricorso al richiamo dell'autonomia universitaria, specificando che lo stesso ministero « non può svolgere compiti, quali quelli di fornire orientamenti interpretativi di norme primarie, che presuppongono funzioni di supervisione, se non di gerarchia, che al ministero non competono »;

risulta all'interpellante che il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'annullamento straordinario, ai sensi della legge 400/1998, dei decreti del rettore dell'università degli studi di Roma « La Sapienza » del 21 gennaio 2000 e che la stessa Presidenza del Consiglio, il 21 febbraio 2000, ha dato avvio alla procedura di annullamento richiesta;

la procedura di annullamento posta in essere dalla Presidenza del Consiglio trova riferimento all'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 400/1988, raramente messa in atto e ad avviso dell'interpellante, applicabile solo per regioni ed enti locali;

la norma richiamata, infatti, non sarebbe applicabile nello specifico caso, in quanto i decreti in questione sono stati emanati dal rettore di una università dotata, al pari di tutti gli altri atenei italiani,

di personalità giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione e del comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 168/1989;

l'avvio della procedura di annullamento attuata dalla Presidenza del Consiglio annienta, quindi, l'autonomia dell'università sancita dalla Costituzione e dalla normativa vigente in materia, e crea, altresì, un grave e pericoloso precedente;

il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel chiedere alla Presidenza del Consiglio l'avvio della procedura di annullamento dei decreti in questione, ha ritenuto « assolutamente prive di fondamento » le motivazioni che hanno portato all'emanazione dei decreti rettoriali;

stranamente lo stesso Ministro dell'università non è stato spinto, pur avendolo messo a conoscenza l'interpellante attraverso la presentazione di altri atti ispettivi, alla valutazione delle motivazioni che hanno portato in altri atenei italiani all'emanazione di decreti rettoriali relativi a passaggi *ope legis* a livelli superiori o di trasferimenti di personale tra atenei senza che fossero trascorsi i tempi prescritti dalla normativa vigente in materia;

appare altresì strano come lo stesso ministero dell'università, nella persona del sottosegretario di Stato, professor Luciano Guerzoni, in risposta ad atti ispettivi, già presentati da altri deputati, faccia riferimento a discussioni generali ed a precise interpretazioni, del tutto personali, su normativa vigente, avvenute in Commissione cultura su altri provvedimenti relativi all'università, piuttosto che ad una legge, varata unanimamente dal Parlamento italiano e la cui attuazione non può più essere messa in discussione, né dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, né da alcun ministero;

le iniziative assunte dal ministero e dalla Presidenza del Consiglio stanno ledendo i diritti di tutto il personale interessato, giacché hanno bloccato i possibili

inquadramenti presso gli altri atenei ed hanno, persino, rallentato l'applicazione della legge n. 4/1999;

tanto il ministero dell'università quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri per poter dare adeguata interpretazione del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 370/1999 dovrebbero ricostruire e valutare attentamente l'intero percorso effettuato, fino ad oggi, dal personale assunto in ruolo dalle università mediante pubblico concorso, in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia ed appartenente all'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, con mansioni sostanzialmente di tipo tecnico, e che ha portato all'attribuzione formale per gli stessi di funzioni assistenziali;

né va dimenticata la sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 1977 che ha comportato il riconoscimento dell'inscindibilità dell'attività assistenziale, con le attività di ricerca e di didattica per tutto il personale medico universitario;

il comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 370/1999 dispone appunto l'inquadramento del personale in questione, soprattutto ai sensi dei commi 1, 3 e 7 richiamati dalla legge ed applicati a questo personale, nello stato dei ricercatori, così come ha correttamente fatto il rettore dell'università « La Sapienza » di Roma —:

se non ritengano necessario ed urgente attuare l'immediata revoca della procedura di annullamento dei decreti rettoriali in questione;

se non ritengano necessario ed urgente assumere tutte le iniziative utili a garantire e tutelare l'autonomia universitaria;

se non ritengano di incoraggiare tutti gli altri atenei italiani ad attuare quanto previsto dalle leggi n. 370/1999 e n. 4/1999.

(2-02268)

« Napoli ».

(29 febbraio 2000)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

l'articolo 8, comma 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 recita testualmente: « Al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »;

l'interpretazione letterale, logico-sistemica della norma, sulla base dei comuni canoni ermeneutici, di cui all'articolo 12, delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, comporta l'inquadramento dei funzionari e collaboratori tecnici medici e odontoiatri delle facoltà di medicina nel ruolo di ricercatore, alla luce delle norme speciali vigenti per tale personale, posto ad esaurimento;

il rettore dell'Università degli studi di Roma « La Sapienza » professore G. D'Ascenzo ha emanato, il 21 gennaio 2000, i decreti d'inquadramento nel ruolo di ricercatore del personale beneficiario della norma dopo pareri d'illustri giuristi e dopo due circolari del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

la prima circolare indirizzata ai rettori era a firma del direttore generale del dipartimento affari economici prot. n. 1838 del 22 dicembre 1999, che nell'ultima pagina affermava: « in ordine, infine, a specifiche richieste d'interpretazione delle disposizioni di cui alla predetta legge n. 370 del 1999 ed alla legge n. 4 del 1999, con particolare riferimento a quelle contenute all'articolo 1, comma 10, si ritiene necessario puntualizzare che le perplessità prospettate dalle SS.LL, vertendosi in materia di interpretazione di norme legislative, non possono che essere risolte sulla base dei comuni canoni ermeneutici di cui

all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, avuto riguardo al senso proprio delle parole ed alla natura delle disposizioni da applicare »;

la seconda circolare, a firma del capo di gabinetto del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. ACG/36/1414/99 del 23 dicembre 1999 affermava: « In proposito deve osservarsi che il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la posizione che assume, secondo la legge, nei confronti delle singole università non può svolgere compiti — quali quelli di fornire orientamenti interpretativi di norme primarie —, che presuppongono funzioni di supervisione, se non di gerarchia, che al ministero non competono. L'autonomia di cui godono le università sarebbe, anzi, gravemente lesa ove il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica impartisse una interpretazione della norma primaria che riguarda profili di funzionamento interno delle università e che impegna le risorse, anche finanziarie, di ciascun ateneo. L'attività interpretativa da esercitarsi con riferimento all'articolo 1 comma 10 della legge n. 4 del 1999, dovrà, dunque, essere rimessa a ciascun ateneo, non diversamente da quanto accade nelle altre, innumerevoli, ipotesi nelle quali è richiesta l'applicazione di un testo normativo »;

risulta all'interpellante che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, senatore Ortensio Zecchino, nonostante che il suo stesso ministero avesse emanato le circolari citate, ha proposto, poi, al Consiglio dei ministri l'annullamento straordinario dei decreti rettorali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge n. 400 del 1988, avviamento della procedura deliberato in data 18 febbraio 2000;

le motivazioni addotte per l'annullamento si fonderebbero soprattutto sull'insuperabile ostacolo, a giudizio degli estensori dell'istruttoria ministeriale, contenuto nella norma che recita « Dall'attuazione del presente comma non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato». Ma ciò dimostra la scarsa preparazione tecnica degli estensori della memoria ministeriale, che non conoscono a fondo la materia. Il Tar Lazio sezione III, con sentenza n. 270 del 1996, e il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), con decisione n. 407 del 2000 hanno chiarito definitivamente che l'equiparazione economica del personale universitario a quello medico è obbligo precipuo dell'università indipendentemente dalla stipula della convenzione con la regione, la quale attiene alla provvista dei mezzi finanziari necessari per assicurare la detta equiparazione (confronta Consiglio di Stato, sezione VI, 28 dicembre 1993, n. 1032, Consiglio di Stato, sezione VI, 407 del 2000). «L'obbligo della remunerazione delle prestazioni, seppure espletate senza la copertura convenzionale ricade sulla sola Università» (confronta Consiglio di Stato, sezione VI, 407 del 2000). Quindi non esistono maggiori oneri, perché il personale beneficiario della norma gode già di un trattamento economico complessivo equiparato a quello dei ricercatori medici per il fatto di essere strutturato come dirigente medico, e non esistono nuovi oneri, poiché indipendentemente dalle convenzioni, spetta all'università retribuire tale personale;

ulteriore motivazione per l'annullamento, citata nella memoria ministeriale, sarebbe l'espressa richiesta fatta dalla conferenza dei rettori dell'università italiana all'associazione dei rettori italiani, di adottare ogni opportuno provvedimento per eliminare i decreti rettorali nonostante che fossero fatti in applicazione di una legge dello Stato italiano;

stranamente lo stesso Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non è stato spinto ad adottare analoghe procedure nei confronti di altri atenei italiani dove sono stati emanati decreti rettorali relativi a passaggi *ope legis* a livelli superiori, e non ha espresso alcuna perplessità nei confronti dell'articolo 8, comma 7 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 che presenta elementi di grave con-

flittualità con le decisioni della giustizia amministrativa;

circolano, in ambito universitario, voci che l'interpellante ritiene sicuramente infondate, ma che necessitano di un ineludibile e rapidissimo chiarimento, su presunte relazioni tra il provvedimento adottato dal Ministro Zecchino nel passato Governo, contro l'applicazione di una legge dello Stato italiano, e i «desiderata» della conferenza dei rettori dell'università italiana;

tra le voci giunte all'interrogante, vi è addirittura quella di un presunto concorso a professore di I fascia, che si sarebbe svolto recentemente presso l'università di Bari nella materia della storia del diritto romano, di cui sarebbe stato presidente di commissione il preside La Vacca della facoltà di giurisprudenza di Roma 3, a cui, si dice, avrebbe anche partecipato il Ministro Zecchino, durante il suo incarico di Governo, vincendolo;

le iniziative assunte dal ministero e dalla Presidenza del Consiglio del precedente Governo stanno ledendo i diritti di tutto il personale interessato, avendo bloccato gli inquadramenti presso gli altri atenei;

le iniziative assunte possono provocare un grave danno erariale. Qualora l'esecutivo cercasse di vanificare l'applicazione dell'articolo 8, comma 10 della legge n. 370 del 1999, ciò creerebbe un pericolosissimo precedente per il tentativo di disapplicare una legge, senza il necessario consenso delle Camere, e il Ministro sarebbe imputabile di aver provocato un danno erariale per aver fatto bandire concorsi riservati ai sensi della legge n. 4 del 1999 per il personale che gode invece dei benefici della legge n. 370 del 1999, che non prevede concorsi. Si rammenta che il costo di ciascun concorso riservato è di circa lire 2.500.000, mentre l'applicazione della legge n. 370 del 1999 non prevede oneri;

lo stesso segretario generale della Presidenza della Repubblica, con nota UG

N. 4745/C dell'11 maggio 2000, indirizzata al vice-segretario nazionale della UGL-Medici, in risposta ad alcune sue comunicazioni, ha già richiamato l'attenzione del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle perplessità in merito all'avvio della procedura della legge 400 del 1988 espresse dall'organizzazione sindacale;

la UGL-Medici ha già inviato le stesse memorie al precedente capo del Governo, a Lei stesso e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, senza aver alcun cenno di riscontro:

se non ritenga necessario ed urgente attuare l'immediata revoca della procedura di annullamento dei decreti rettorali in questione;

se non ritenga urgente chiarire, soprattutto per l'onorabilità del Ministro Zecchino e del suo Governo, se corrispondano al vero le voci riportate sul presunto concorso, vinto, e qualora queste ultime avessero un fondamento, se non ritenga che le dimissioni del Ministro Zecchino, sarebbero un atto dovuto.

(2-02454) « Alemanno, Napoli ».

(2 giugno 2000)

ALEMANNO e NAPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

il rettore dell'università degli studi di Roma « La Sapienza », professor G. D'Ascenzo ha emanato, il 21 gennaio 2000, i decreti d'inquadramento nel ruolo di ricercatore del personale di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni in applicazione dell'articolo 8, comma 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

autorevoli membri della stessa maggioranza avevano plaudito a tale iniziativa e avevano addirittura richiesto un autorevole intervento del Governo al fine di far applicare tale normativa negli altri atenei,

essendo una legge dello Stato italiano che dovrebbe essere rispettata in tutta la nazione;

invece il Ministro interrogato, su richiesta della Conferenza dei rettori dell'università italiana, ha proposto al Consiglio dei Ministri l'annullamento straordinario dei decreti rettorali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge n. 400 del 1988, avviamento della procedura deliberato in data 18 febbraio 2000;

tale proposta di annullamento è ancora *in itinere*, nonostante sia stata presentata dal passato Governo e quindi, in analogia con gli altri atti di alta amministrazione proposti dal precedente esecutivo, avrebbe dovuto essere riproposta all'attuale Consiglio dei Ministri, cosa che non risulta avvenuta;

l'avvio della procedura dell'annullamento straordinario dei decreti rettorali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge n. 400 del 1988, ha di fatto impedito agli altri atenei di adottare analoghi decreti d'inquadramento come Roma « La Sapienza » e, ad avviso dell'interrogante, starebbe procurando un evidente danno erariale quantificabile in alcuni decine di miliardi per l'avvio delle procedure concorsuali riservate, previste dall'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, anche per il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, che invece è beneficiario dell'articolo 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

sempre ad avviso dell'interrogante il comportamento del Ministro interrogato, il tentativo di vanificare con atti amministrativi l'applicazione di una legge proposta e fatta votare da Alleanza Nazionale e dal Polo, è un atto che sta procurando un grave *vulnus* istituzionale e un grave danno erariale per cui dovrebbe intervenire la Corte dei conti per indagare su quanto affermato e procedere anche nei confronti di quei rettori, ad esempio il rettore professor Aldo Cossu dell'università degli studi di Bari, che sta bandendo i concorsi riservati spendendo soldi dei cit-

tadini inutilmente, quando, applicando una legge dello Stato italiano, l'inquadramento nel ruolo di ricercatore sarebbe a costo zero per il personale beneficiario della legge n. 370 del 1999;

tale procedura di annullamento, sicuramente non applicabile nella fattispecie giuridica in esame per la riserva espressa di legge prevista per gli atenei, non sarebbe basata su alcun elemento giuridico sostanziale, come dimostra il fatto che lo stesso dicastero dell'università, ad una richiesta di atti avanzata dal vice-segretario nazionale della Ugl-Medici, ha messo a disposizione dell'organizzazione sindacale solamente la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dagl del 21 febbraio 2000 e la risposta del sottosegretario Guerzoni ad una interrogazione parlamentare;

l'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990 prevede che « se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama », cosa palesemente non avvenuta in questo caso, in quanto lo stesso ministero afferma candidamente di non essere in possesso della copia della delibera del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2000;

non esiste quindi alcuna documentazione presso il dicastero dell'università a tutt'oggi, che spieghi giuridicamente l'avvio della procedura per l'annullamento straordinario dei decreti rettorali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge n. 400 del 1988;

addirittura la terza sezione del Tar Lazio, con ordinanza n. 5092 del 21 gennaio 2000, ha respinto la richiesta di sospensiva del decreto rettorale che ha disposto l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, svolgente funzioni assistenziali, non ravvisando quindi quella cosiddetta

grave illegittimità posta dal Ministro interrogato a base dell'annullamento amministrativo degli stessi;

il dicastero dell'università avrebbe, secondo l'interrogante, palesemente causato un ulteriore danno erariale di alcuni milioni di lire con la comunicazione dell'avvio della procedura di annullamento dei decreti rettorali agli interessati, circa 582, tramite raccomandata, di cui molte sono state inevase e sono tornate all'ufficio ministeriale con dicitura « trasferito, sconosciuto » eccetera dimostrando ciò, per l'ennesima volta, la scarsa conoscenza della legge 7 agosto 1990, n. 241 da parte del personale amministrativo del ministero dell'università, legge che prevede all'articolo 8, comma 3, « Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima »;

il direttore generale, dottor Masia, ha inviato una diffida il 25 maggio 2000, protocollo n. 1591, allo stesso rettore e al direttore amministrativo dell'università « La Sapienza », probabilmente dimenticandosi che in data 10 marzo 2000 aveva già lui stesso comunicato che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 241 del 1990, era il dottor Mario Lupi, dirigente dell'ufficio VI del dipartimento autonomia universitaria e studenti, e che il capo di gabinetto del Murst, con circolare protocollo n. ACG/36/1414/99 del 23 dicembre 1999, affermava: « In proposito deve osservarsi che il Murst, per la posizione che assume, secondo la legge, nei confronti delle singole università non può svolgere compiti — quali quelli di fornire orientamenti interpretativi di norme primarie —, che presuppongono funzioni di supervisione, se non di gerarchia, che al ministero non competono »;

la diffida del direttore generale appare di una gravità inaudita, poiché dimostra, ad avviso dell'interrogante, un asso-

luto spregio delle leggi vigenti e una mancanza assoluta di conoscenza delle più elementari norme procedurali previste dalla legge n. 241 del 1990 —:

se non ritenga necessario ed urgente attuare l'immediata revoca della procedura di annullamento dei decreti rettorali in questione, la cui legittimità non è stata messa in discussione dal Tar Lazio;

se risulti che la Corte dei conti abbia avviato un procedimento contestabile al fine di verificare l'ammontare del danno erariale subito dall'amministrazione pubblica a seguito dei fatti esposti in premessa;

quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del dottor Antonello Masia che, ad avviso dell'interrogante, si sarebbe reso responsabile di inadempienze procedurali. (3-06915)

(19 febbraio 2001)

(ex 4-30730 del 7 luglio 2000)

ALEMANNO e NAPOLI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 luglio 2000 il segretario nazionale della Ugl-Medici ha trasmesso una nota contenente presumibili elementi di reato compiuti dal Ministro interrogato e da alcuni dirigenti del relativo dicastero alla Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Roma;

dalla nota di accompagnamento risultano elementi rilevati dall'interrogante in precedenti interpellanze e interrogazioni, a cui, a tutt'oggi, non abbiamo avuta alcuna risposta;

il Ministro interrogato e dirigenti del relativo dicastero hanno ripetutamente violato la legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'iter procedurale ministeriale della proposta di annullamento straordinario, avviato ai sensi della legge n. 400 del 1988, dei decreti rettorali d'inquadramento a ricercatore, in applicazione dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 370 del 1999 per

il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;

in particolare è stato palesemente e ripetutamente violato l'articolo 2, commi 2 e 3. Il comma 2 recita: « Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del provvedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte ». Il comma 3 recita: « Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedono ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni ». Il ministero non ha mai stabilito alcuna data per il termine della conclusione del procedimento che, quindi, ai sensi del comma 3, si sarebbe dovuto concludere entro trenta giorni dall'avvio dello stesso;

in particolare è stato palesemente e ripetutamente violato l'articolo 3, commi 1 e 3. Il comma 1 recita: « Ogni provvedimento amministrativo... *omissis* ...deve essere motivato... *omissis* ...La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria ». Il comma 3 prevede: « Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima, deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama ». Al contrario l'amministrazione, come risulta dalla risposta inviata dal ministero in data 21 giugno 2000, protocollo n. 1880, non è stata mai in grado di fornire alcuna adeguata motivazione per l'avvio del procedimento d'annullamento dei decreti;

in particolare è stato palesemente e ripetutamente violato l'articolo 10: « I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo

24; b) di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento ». L'accesso agli atti procedurali è divenuto pertanto oggetto di un diritto soggettivo pubblico, sostanziandosi in un diritto all'azione della P.A. La presentazione di memorie è condizione necessaria affinché vi sia l'intervento medesimo. Dette memorie devono fornire alla P.A. la qualificazione degli interessi delle parti nonché la misura delle ragioni giuridiche per le quali s'intende intervenire e vincolare la P.A. in relazione agli interessi prospettati. La mancata od inadeguata considerazione degli interessi *de quibus* comporterà un vizio motivazionale ed inficerà l'intero provvedimento (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 15 luglio 1998, n. 1074). Il ministero al contrario non ha potuto fornire la copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio c.a., con cui si è dato avvio alla procedura e nemmeno la memoria giuridica che sarebbe dovuta essere alla base dell'avvio del procedimento. Inoltre la Ugl-Medici ha inviato al ministero il 2 e il 10 aprile 2000, due memorie giuridiche che sono state poi riconsegnate di nuovo a mano il 30 maggio 2000, insieme alla recente decisione n. 407 del 2000 della sezione VI del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, senza aver mai avuto alcuna risposta dall'amministrazione come previsto per legge;

il Ministro interrogato ed i suoi collaboratori non hanno quindi mai valutato le memorie prodotte dagli interessati, non hanno mai fornito agli interessati le memorie giuridiche preparate nella fase istruttoria dal ministero, non hanno mai fornito agli interessati la copia della relazione tecnica inviata alla II Sezione del Consiglio di Stato, non hanno mai fornito tutto il materiale documentario che ha originato la procedura amministrativa, non hanno inviato al Consiglio di Stato le memorie elaborate dagli interessati;

tutto ciò configura a giudizio dell'interrogante una palese violazione dell'articolo 328 del codice penale;

a seguito delle modificazioni introdotte dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, l'articolo 328 del codice penale prevede sanzioni penali, non soltanto nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rifiuti illegittimamente di compiere un atto del suo ufficio, il quale per ragioni di giustizia debba essere compiuto senza ritardo, ma anche nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compia l'atto del suo ufficio, e non risponda per esporre le ragioni del ritardo. Si ricorda che la configurazione della responsabilità penale del funzionario in caso di silenzio protrattosi oltre i 30 giorni è stata fatta propria da Cassazione penale, sezione VI, 27 febbraio 1997, sulla scorta del rilievo che il silenzio rifiuto di cui all'articolo 22 legge 241 del 1990 è solo un presupposto processuale per adire il giudice amministrativo e non costituisce, quindi, provvedimento idoneo a scongiurare l'integrazione del reato;

si ricorda inoltre, che la procedura avviata dal Ministro interrogato ha avuto inizio dopo che con la circolare, prot. n. ACG/36/1414/99 del 23 dicembre 1999, si affermava: « In proposito deve osservarsi che il Murst, per la posizione che assume, secondo la legge, nei confronti delle singole università non può svolgere compiti — quali quelli di fornire orientamenti interpretativi di norme primarie —, che presuppongono funzioni di supervisione, se non di gerarchia, che al ministero non competono. L'autonomia di cui godono le università sarebbe, anzi, gravemente lesa ove il Murst impartisse una interpretazione della norma primaria che riguardasse profili di funzionamento interno delle università e che impegnasse le risorse, anche finanziarie, di ciascun ateneo. L'attività interpretativa da esercitarsi con riferimento all'articolo 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999, dovrà, dunque, essere rimessa a ciascun ateneo, non diversamente da quanto accade nelle altre innumerevoli ipotesi nelle quali è richiesta l'applicazione di un testo normativo »;

nell'interpellanza parlamentare presentata dall'interrogante nella seduta del 2 giugno 2000, n. 2-02454 affermavo che: « ulteriore motivazione per l'annullamento, citata nella memoria ministeriale, sarebbe l'espressa richiesta fatta dalla Crui l'associazione dei rettori italiani, di adottare ogni opportuno provvedimento per eliminare i decreti rettorali nonostante che fossero fatti in applicazione di una legge dello Stato italiano »;

nella stessa interpellanza si affermava inoltre: « tra le voci giunte all'interrogante, vi è addirittura quella di un presunto concorso a professore di I fascia, che si sarebbe svolto recentemente presso l'università di Bari nella materia della storia del diritto romano, di cui sarebbe stato presidente di commissione il preside La Vacca della Facoltà di giurisprudenza di Roma 3, a cui, si dice, avrebbe anche partecipato il Ministro Zecchino durante il suo incarico di Governo, vincendolo »;

ci si chiede nuovamente se corrisponda al vero che il Ministro interrogato abbia partecipato ad un concorso per professore di I fascia durante il suo incarico di Governo vincendolo o risultando idoneo. Se la risposta fosse affermativa, e speriamo che non lo sia, anche se il suo perdurante silenzio, senza alcuna smentita, induca a pensare, speriamo, ripeto, infondatamente, che abbia dovuto attivare la procedura di annullamento straordinario dei decreti rettorali d'inquadramento a ricercatore, su specifica richiesta della Conferenza dei rettori. Il fatto che Lei avrebbe vinto un concorso da professore ordinario entra in qualche modo nella vicenda.

nell'interrogazione parlamentare presentata il 7 luglio 2000 n. 4-30730 il sottoscritto interrogante affermava: « sempre ad avviso dell'interrogante il comportamento del Ministro interrogato, il tentativo di vanificare con atti amministrativi l'applicazione di una legge proposta e fatta votare da Alleanza Nazionale e dal Polo è un atto che sta procurando un grave *vulnus* istituzionale... »;

nella stessa interrogazione il sottoscritto interrogante affermava: « non esiste quindi alcuna documentazione presso il dicastero dell'università, a tutt'oggi, che spieghi giuridicamente l'avvio della procedura per l'annullamento dei decreti rettorali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge n. 400 del 1988 »;

rammentiamo al Ministro ed ai suoi collaboratori che tutto ciò costituisce, ad avviso dell'interrogante, una palese violazione dell'articolo 323 del codice penale « Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ». L'oggetto giuridico è il buon andamento della P.A. di cui all'articolo 97 Cost., ovvero l'efficienza della P.A., intesa come capacità di perseguire i fini che la legge le assegna in aderenza all'interesse pubblico —:

se il Ministro e i suoi collaboratori non ritengano di dover essere i primi a garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti procedurali, alla base di ciascun *iter* amministrativo, salvaguardando sempre, ai sensi della legge n. 241 del 1990, i diritti degli interessati;

se il Ministro e i suoi collaboratori abbiano finalmente il coraggio di rispondere a quanto da noi denunciato;

se il Ministro intenda aprire un'inchiesta per chiarire l'effettiva responsabilità dei suoi dipendenti nei reati penali ed erariali da noi evidenziati anche precedentemente. (3-06916)

(19 febbraio 2001)

(ex 4-31059 del 24 luglio 2000)

**(Sezione 2 - Recupero degli immobili della ex caserma Colli da Felizzano ad Asti)****B) Interrogazione**

FINO e DELMASTRO DELLE VEDOVE.  
— Al Ministro della pubblica istruzione. —  
Per sapere — premesso che:

nel comune di Asti la caserma Colli da Felizzano, sita nella centralissima via Alfieri, è stata dismessa dal demanio militare poco prima della fine degli anni ottanta;

il complesso immobiliare, che ha ospitato la divisione di fanteria Cremona sino al suo scioglimento, si offre con una facciata settecentesca di ragguardevole fattura;

subito dopo la dismissione da parte dell'esercito, il complesso fu adibito a primo ricovero di circa settecento albanesi in fuga dal regime del dittatore comunista albanese Hohxa;

una legge dello Stato offrì al comune di Asti la possibilità di acquistare la caserma con uno sconto del 90 per cento purché la destinazione fosse l'istituenda università astigiana;

recentemente l'assessore del comune di Asti Ferrante Marengo ha segnalato che per il recupero degli immobili della caserma Colli da Felizzano e per la loro destinazione a beneficio dell'università è prevista una spesa di circa 25 miliardi di lire;

la spesa è assolutamente fuori dalla portata del comune di Asti, ancorché si considerino le sinergie derivanti dai *partners* della « Astiss » (società astigiana di studi superiori), e cioè la fondazione della locale cassa di risparmio, l'ente provincia e la camera di commercio;

non pare scusato lasciare all'abbandono un patrimonio immobiliare di tale cospicuità vincolato all'istruzione superiore, apparendo invece più opportuno valutare la possibilità di un intervento ministeriale, sia sotto il profilo di una par-

tecipazione alla spesa sia sotto il profilo di una interpretazione meno rigorosa della normativa che sembrerebbe escludere l'utilizzo di una parte almeno degli immobili ad uso diverso —:

se non ritenga opportuno assumere contatti con il comune di Asti al fine di verificare tutte le ipotesi di fattibilità finalizzate all'avvio dei lavori di recupero dell'immobile della ex-caserma Colli da Felizzano e di destinazione a beneficio dell'università. (3-05654)

(22 maggio 2000).

**(Sezione 3 - Progetto di canalizzazione della foce del torrente Bevano in Emilia Romagna)****C) Interpellanza**

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'ambiente, per i beni e le attività culturali e per le politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:

la costa emiliano-romagnola è quasi interamente edificata senza soluzioni di continuità e per oltre 85 chilometri è « protetta » dalla erosione da barriere artificiali;

gli equilibri naturali sono irrimediabilmente compromessi, la linea della costa è irrigidita, le dune sono scomparse, tutte le foci dei fiumi sono state artificializzate;

in tanto disastro miracolosamente si salva ancora la foce del torrente Bevano che sbuca a mare compiendo anse attraverso le dune, al centro dell'unico significativo tratto di costa libero, privo di edificazioni e infrastrutture;

la foce fa parte dell'unico sistema ecologico costiero integro di tutto l'alto adriatico, comprendente tutte le successioni ambientali (spiaggia, duna, retroduna, pineta costiera, zona umida retrodunale e ambiente lagunare, antica pineta), miracolosamente scampato alla manomis-

sione, già iniziata nel 1974, che prevedeva la realizzazione di un porto turistico;

le battaglie del Wwf di Ravenna, di Federnatura, di Italia Nostra e della magistratura dapprima impedirono che quell'unica foce libera dal cemento venisse distrutta e consentirono negli anni successivi il riconoscimento dello straordinario valore dell'area che si concretizzò con l'apposizione del vincolo paesaggistico *ex lege* 1497 del 1939 nel 1976, poi con l'istituzione della riserva naturale dello Stato — « Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano » — con decreto ministeriale 5 giugno 1979, poi con l'inserimento nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale della convenzione di Ramsar con decreto ministeriale 13 giugno 1981, indi con l'inserimento all'interno del Parco regionale del delta del Po con legge regionale n. 27 del 1988, infine con l'inserimento nell'elenco europeo dei siti di interesse comunitario (Sic) e delle zone di protezione speciale (Zps) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43 CE e 79/409 CE;

lo stesso piano paesaggistico della regione Emilia Romagna riconosce lo straordinario interesse dell'area della foce del Bevano e dei territori limitrofi disponendone la massima tutela;

il piano di difesa della costa predisposto dalla regione Emilia Romagna non prevede interventi di artificializzazione e alterazione fisica e morfologica della foce né la realizzazione di barriere, il raddrizzamento dei meandri, la impermeabilizzazione delle sponde;

la legge n. 394 del 1997 ha riconosciuto che il delta del Po, di cui l'area in questione fa fisicamente e ambientalmente parte, dovesse essere tutelato attraverso la costituzione di un parco interregionale entro due anni dalla sua approvazione e in caso di inadempienza che dovesse essere istituito un parco nazionale;

il riconoscimento della straordinaria qualità e valenza ambientale della zona è quindi amplissimo e incontestabile e i li-

velli di tutela dovrebbero garantire l'assoluta protezione del sito e dei suoi elementi costitutivi, tra cui la foce, consentendo loro di evolvere liberamente e naturalmente;

pur troppo così non è e per impulso del servizio provinciale difesa del suolo della regione Emilia Romagna, ufficio provinciale di Ravenna, è stato predisposto un progetto di canalizzazione definito urgente e indifferibile, che prevede la artificializzazione della foce del torrente Bevano, il suo taglio e raddrizzamento per consentire uno sbocco diretto a mare e la costruzione di una arginatura con materiali di riporto alterando irrimediabilmente l'ecosistema, il paesaggio e manomettendo irreversibilmente un ambiente integro e splendido. L'*unicum* territoriale costituito da un intero transetto vegetazionale ed ecologico di cui la foce liberamente evolvente costituisce l'elemento naturale più prezioso è così compromesso;

il volgare progetto sembra abbia trovato l'inspiegabile assenso e sostegno, nonché il parere favorevole del locale ufficio del Corpo forestale dello Stato di Punta Marina, preposto alla gestione dell'ex Asfd che lo approverebbe volendo tutelare dalla erosione prodotta dall'evolvere delle anse della foce una pinetina artificiale impiantata in tempi molto recenti sulle preesistenti dune;

la scelta di privilegiare la difesa della pinetina artificiale a *Pinus Pinaster* di recente impiantato, tutelata dal decreto istitutivo della Riserva nazionale dello Stato al solo fine di protezione dal vento è decisamente contestata dal parere sul progetto espresso dal Parco regionale del delta del Po che ritiene che l'intervento minaccerebbe invece le rare praterie di spartina marittima, unicamente presenti in questo solo sito in tutta la costa emiliano-romagnola, e gli altri *habitat* tutelati dalla direttiva 92/43/CEE presenti nella zona della foce che ne hanno determinato l'individuazione come Sic (sito di importanza comunitaria);

la manomissione della foce inoltre interferirebbe negativamente con alcune